

Regolamento di modifica al Regolamento recante Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119

Art. 1 finalità

Art. 2 modifica all'articolo 2 del DPRReg 119/2013

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 119/2013

Art. 4 modifica all'articolo 4 del DPRReg 119/2013

Art. 5 sostituzione dell'articolo 6 del DPRReg 119/2013

Art. 6 modifiche all'articolo 12 del DPRReg 119/2013

Art. 7 modifica all'articolo 30 del DPRReg 119/2013

Art. 8 sostituzione dell'allegato A) al DPRReg 119/2013

Art. 9 norma transitoria

Art. 10 entrata in vigore

Allegato A

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119, in considerazione dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

art. 2 modifica all'articolo 2 del DPRReg 119/2013

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è abrogata.

art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 119/2013

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>;

b) al comma 1 le parole: <<(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 379/5 del 28 dicembre 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>.

art. 4 modifica all'articolo 4 del DPRReg 119/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:

<<1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, elencati nell'allegato A>>.

art. 5 sostituzione dell'articolo 6 del DPRReg 119/2013

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel caso di concessione delle agevolazioni a titolo di de minimis, in materia di cumulo si applica l'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 12 del DPRReg 119/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: <<b)>> sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: <<qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso>> sono sostituite dalle seguenti: <<tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte>>.

art. 7 modifica all'articolo 30 del DPRReg 119/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 le parole: <<dall'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 8 sostituzione dell'allegato A del DPRReg 119/2013

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 119/2013, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 9 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'allegato A al DPREG 119/2013

**<<Allegato A
Riferito agli articoli 2, comma 4, lett. b), e 4, comma 1**

**REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE